



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Trentino Alto Adige



AGENTUR FÜR STAATSGÜTER

Regionaldirektion Trentino Südtirol

Bolzano, xxxxxxxxxxxxxxxx

Prot. n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CUP: xxxxxxxxxxxxxxxx

CIG: xxxxxxxxxxxxxxxx

ODA: xxxxxxxxxxxx

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e di supporto al RUP per la verifica del processo e dei modelli BIM, in fase di rilievo e di progetto, relativi ai lavori di adeguamento sismico dei seguenti immobili:

- **TNB0259 e TNB0365 – Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo: padiglioni Berard, Latemar aule, Corpo di guardia, Monte Cimone e Poligono di tiro;**
- **TNB0058 e TNB0467 – Caserma Colbricon - Cimon e autorimessa della Guardia di Finanza in località Passo Rolle;**
- **TNB0391 – Soggiorno Montano Sass Maor della Guardia di Finanza in località Passo Rolle.**

TRA

Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Demanio, con sede in Piazza Tribunale n. 2, a Bolzano, C.F. 06340981007 (di seguito denominata anche "Agenzia" o "Stazione Appaltante"), in persona del Direttore Regionale pro-tempore xxxxxxxxxxxxxxxx, in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data xxxxxx, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data xxxxxxxxxxxx con condizioni recepite dal Comitato di gestione nella seduta del xxxxxxxxxxxx e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data xxxxxxxxxxxx, nonché dalla Determinazione n.xxx del xxxxxxxx del Direttore dell'Agenzia del Demanio

E

xxxxxxxxxxxxx, con sede legale a xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. e P.IVA xxxxxxxx, (di seguito denominata anche "Appaltatore" o "Affidatario" e, unitamente all'Agenzia, le "Parti"),

PREMESSO CHE

- l'Agenzia dispone delle risorse finanziarie a valere sul capitolo di spesa 7759 – interventi a programma ex comma 140-c, a valere sulla commessa xxxxxxxxxxxxxxxx;
- in data xxxxxxxx, con nota prot. n. xxxxxxxxxxxx, l'arch Ivana Zanini è stata nominata RUP dei servizi in oggetto;



Piazza Tribunale / Gerichtsplatz, 2 – 39100 Bolzano / Bozen
Tel. 0471/280734 – Fax. digitale 06/505 16065 e-mail: dre.TrentinoAltoAdige@agenziademanio.it

- il RUP, con riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, ha stimato l'importo a base d'asta dell'appalto in oggetto in € 294.500,24, oltre Iva e oneri previdenziali; gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a € 0,00 considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- con determina a contrarre prot. n. xxxxxxxxx del xxxxxxxxx è stata avviata una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite gara telematica n. xxxxxxxxx pubblicata sul Sistema in modalità ASP di Consip S.p.A. per l'affidamento dei servizi indicati in epigrafe;
- entro il termine delle ore 12:00 del xxxxxxxxx sono pervenute n.xxxx offerte;
- con nota prot. n. xxxxxx del xxxxxxxxxxxxx è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto;
- con verbale di gara n.xxx, prot. n. xxxxxx del xxxxxxxxx, si è svolta la prima seduta pubblica telematica del Seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa;
- con verbale di gara n.xxxxxx, prot. n. xxxxxx del xxxxxxxxx, la Commissione giudicatrice di gara, a esito della valutazione tecnica ed economica delle offerte, ha individuato quale miglior offerta quella presentata dal xxxxxxxxx con punteggio complessivo pari a xxxxxx e ribasso offerto pari a xxxxxx
- (se del caso) ai sensi all'art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta prima classificata è risultata anomala;
- con determina prot. n. xxxxx del xxxxxxxxx, a valle della verifica di congruità dell'offerta anomala, è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria dei servizi in oggetto in favore del concorrente sopra citato;
- l'espletamento delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dal concorrente sopra indicato ha dato esito positivo, ferma restando la risoluzione contrattuale prevista all'articolo 9 della presente scrittura privata in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- con determina prot. n. xxxxxxx del xxxxxxxxxxxxx la procedura in oggetto è stata affidata al suddetto operatore economico per un importo pari a xxxxxxxxxxxxxxxxx, oltre iva ed oneri previdenziali;
- l'operatore economico ha presentato la garanzia definitiva, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, e la polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) conservata agli atti della Stazione Appaltante;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, la presente scrittura privata viene stipulata in modalità elettronica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Consenso e Oggetto

1. La Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Demanio, come sopra rappresentata, accetta l'Offerta presentata e, pertanto, concede all'Appaltatore, che, ove occorrer possa, dichiara di accettare l'appalto avente ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e di supporto al RUP per la verifica del processo e dei modelli BIM, in fase di rilievo e di progetto, relativi ai lavori di adeguamento sismico dei seguenti immobili: TNB0259 e TNB0365 – Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo: padiglioni Berard, Latemar aule, Corpo di guardia, Monte Cimone e Poligono di tiro; TNB0058 e TNB0467 – Caserma Colbricon - Cimon e autorimessa della Guardia di Finanza in località Passo Rolle; TNB0391 – Soggiorno Montano Sass Maor della Guardia di Finanza in località Passo Rolle.

2. Nel corso del rapporto contrattuale l'Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

3. Le attività dovranno essere svolte sotto l'osservanza piena e incondizionata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel Capitolato tecnico prestazionale che, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del Codice, l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

4. Si intendono parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- il Disciplinare di gara
- il Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la Domanda di partecipazione;
- il Patto d'integrità.

Art. 3 - Durata

1. L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni di cui alla lettera di invito, si impegna a rispettare i tempi di esecuzione quantificati in complessivi **290 (duecentonovanta)** giorni naturali e consecutivi, suddivisi in quattro fasi, come specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale. I tempi avranno decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Si precisa che:

a) è facoltà dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Stazione

Appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

b) nel caso di prestazioni aggiuntive, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

3. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni o il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto, al netto del ribasso offerto, è pari a € **xxxxxx** (euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), oltre iva ed oneri previdenziali. Il corrispettivo sarà liquidato, previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e da ulteriori eventuali documenti relativi alle casse previdenziali.

A discrezione della Stazione Appaltante, sentito il RUP che ne valuta l'opportunità e la convenienza per il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, potranno essere effettuati pagamenti in acconto in favore dell'Appaltatore che ne abbia fatto espressa e motivata richiesta.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che viene svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento del servizio.

L'Appaltatore espressamente dichiara che l'onorario stabilito nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l'Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell'importo dei valori dell'opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario.

2. Le relative *fatture elettroniche*, con indicazione del numero d'ordine di acquisto (ODA) del codice CIG, del CUP e del numero della ricezione, intestate all'Agenzia del Demanio, CF 06340981007, Via Barberini, n. 38 – 00187 Roma, dovranno essere inviate in *formato elettronico* codice IPA 1XB6M9 della Direzione Regionale Trentino Alto Adige, che ne curerà la liquidazione entro i termini previsti per legge a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato e comunicato tramite apposita "Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010".

3. In caso di importo superiore ad € 5.000,00, ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. n. 40/2008.

4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

5. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore.
6. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa comunicato (*ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento ha comunicato*) nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge n. 136/2010", nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ogni modifica riguardante i soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6 – Obblighi specifici dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto.
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si

svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;

- c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- d) a comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;
- e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dalla lettera di invito;
- f) ad eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato e secondo quanto indicato nell'offerta economica;
- g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;
- h) a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- i) a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà a risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

Per quanto riguarda la composizione della Struttura Operativa Minima e le sue eventuali variazioni si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale da intendersi a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto.

3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento delle attività o nella redazione dei documenti, la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore ulteriori verifiche o di redigere nuovi documenti o elaborati corretti, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia definitiva.

4. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al R.U.P. per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante inerenti le verifiche del progetto. Il numero e la cadenza verranno comunicati dal R.U.P. in apposita sede.

Art. 7 - Penali

1. Le penali sono applicabili in misura pari all'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni singolo giorno di ritardo, previa comunicazione all'Appaltatore, fatto salvo il maggior risarcimento del danno.

2. L'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo netto contrattuale. Qualora l'importo massimo della penale sia superiore si procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

3. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, potranno formare oggetto di compensazione.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC

le proprie deduzioni al R.U.P. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

Art. 8 – Variazioni

1. Nel corso dell'esecuzione dell'incarico, o ad esito del servizio stesso, è prevista la possibilità di estendere l'incarico, ex art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori attività tipizzate e concernenti l'appalto stesso per la risoluzione di eventuali criticità rilevate.

2. L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di risolvere il Contratto.

3. In materia di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, si richiama l'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera a).

Art. 9 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Il Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del Codice, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il Contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico e relativo Codice Etico dell'Agenzia;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;
- d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 7 per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della garanzia definitiva di cui all'art. 10 in esito all'escussione della stessa;
- f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura;
- g) violazione delle norme relative al subappalto;
- h) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, l'Agenzia del Demanio dovrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cc, che, tuttavia, resta subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui

spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 2014;

- i) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo.

3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

5. Nei limiti dell'efficacia del presente Contratto, trova applicazione l'art.109 del Codice in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.

6. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di annullare l'aggiudicazione, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 21-*octies*, L. n. 241/1990, nell'ipotesi in cui l'operatore economico non dovesse essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati in sede di gara.

Art. 10 - Garanzie e polizze assicurative

1. La garanzia definitiva, allegata al presente Contratto (Allegato 1), copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente affidamento. La cauzione è prestata, altresì, a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha, altresì, diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del Contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Affidatario pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 11 - Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo.

2. La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Appaltatore stesso.

Art. 12 – Cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente Contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106, comma 13 del Codice e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia.

Art. 13 – Subappalto

1. (se del caso) L'Appaltatore dichiara di non volersi avvalere del subappalto.
(in alternativa) L'Appaltatore potrà ricorrere al subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui all'art 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti, e nel caso della specifica autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 nonché previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 14 - Responsabilità verso terzi

1. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Impegno Etico e Codice Etico, monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore a fini dell'anticorruzione

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con l'Impegno Etico ed il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

3. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Contratto;
- dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del Contratto o l'esecuzione dello stesso;
- dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. È vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell'Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

2. Le Parti dichiarano di essere informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal Codice, dal D.P.R. n. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.

Art. 18 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica

1. La conservazione del Contratto informatico sarà assicurata mediante salvataggio di una copia dell'atto sul server dell'Agenzia, nelle more dell'attuazione delle modalità di conservazione di cui al D.P.C.M. 03/12/2013 in G.U. 12/03/2014.

Art. 19 - Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bolzano.

Art. 20 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ivi comprese quelle relative alla eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986, comprensive dei costi di imposta di bollo, tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altro importo concernente l'esecuzione dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente Contratto ad opera della xxxxxxxxxx in persona del legale rapp.te p.t. xxxxxxxxxxxx (*Appaltatore*) devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Il presente Contratto consta di xx pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Agenzia del Demanio
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

p. l'Appaltatore
xxxxxxxxxx
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005